

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI MERCATO LIBERO

Art. 1. Definizioni

Nell'ambito del presente Contratto si farà ricorso ai seguenti termini. **ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della L. 481/95 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità". **Autolettura:** dato che compare sul display del Contatore ad una certa data; viene effettuata direttamente dal Cliente finale che la comunica al venditore. **Bolletta:** documento redatto in conformità a quanto disposto dalla regolazione ARERA (Bolletta 20 – Allegato A alla Del. 501/2014/R/com e ss. mmi. i.) non valido ai fini fiscali, avente la medesima data di emissione della fattura valida ai fini fiscali. **Bolletta dematerializzata:** bolletta recapitata dal Fornitore almeno come allegato e-mail o scaricabile tramite link inviato per e-mail o forme di messaging service previste dalla regolazione, che sarà attivo per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dall'invio del link stesso. **Bolletta di chiusura:** bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale. **Bolletta di periodo:** bolletta, diversa da quella di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente. **Bonus sociale:** compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati (GAS/EE) e per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature elettromedicali alimentate da energia elettrica ai fini del mantenimento in vita (EIE). **Cliente:** persona fisica o giuridica richiedente la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica, come identificato nella Proposta. **Clienti aventi diritto alle condizioni del Servizio di Tutela:** clienti finali con riferimento a: i) PDR uso domestico; ii) PDR condominiale uso domestico con consumi fino a 200.000 Smc/anno. **Cliente buon pagatore:** Cliente finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio. **Cliente finale domestico:** i) con riferimento all'energia elettrica, Cliente finale titolare di POD di cui all'art. 2.3.a del TIV; ii) con riferimento al gas naturale, Cliente finale che utilizza il gas per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione secondo quanto previsto dall'art. 2.3.a del TIVG. **Consumatore:** persona fisica che stipula il Contratto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. **Contatore o Misuratore o Gruppo di misura:** apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del Cliente finale. Nel mercato del gas naturale il Misuratore è classificabile in: i) **Misuratore accessibile:** Misuratore per cui l'accesso al segname del Misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica; ii) **Misuratore non accessibile:** Misuratore per cui l'accesso al segname del Misuratore è consentito solo in presenza del titolare del PDR medesimo o di altra persona da questi incaricata; iii) **Misuratore parzialmente accessibile:** Misuratore cui il Distributore Gas può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il Misuratore è installato. **Contratto:** insieme delle Condizioni Generali di Contratto (o "C.G.C."), delle Condizioni Economiche di fornitura di gas e/o energia elettrica ("Condizioni Economiche" o "C.E."), della Proposta e dei relativi allegati. **Contratto di Dispacciamento:** contratto con la società TERNA per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica. **Contratto di Trasporto:** contratto con il Distributore Elettrico per il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di distribuzione. **Data di attivazione della fornitura:** data a partire dalla quale la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è in carico al Fornitore. **Delibera:** delibera emanata dall'ARERA, pubblicata e consultabile sul sito www.arera.it. **Distributore Elettrico:** soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, alla cui rete è connesso il POD del Cliente e gestore della rete di distribuzione locale di energia elettrica. **Distributore Gas:** soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione e misura del gas, alla cui rete è connesso il PDR del Cliente. **Evoluzione Automatica:** evoluzione delle C.E. di fornitura che comporta un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal Fornitore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso a un prezzo variabile o viceversa. **Fascia Oraria F1:** ore comprese tra le 08:00 e le 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì; **Fascia Oraria F2:** ore comprese tra le 07:00 e le 08:00 e tra le 19:00 e le 23:00 nei giorni dal lunedì al venerdì e le ore comprese tra le 07:00 e le 23:00 nei giorni di sabato; **Fascia Oraria F3:** ore comprese tra le 00:00 e le 07:00 e tra le 23:00 e le 24:00 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi. **Fornitore:** Gas Sales unipersonale sottoposta alla direzione e coordinamento di C.G.I. HOLDING S.r.l., con sede legale in Via Fontana, 16 - 20122 Milano, MI, che esercita l'attività di vendita dell'energia elettrica e gas naturale ai clienti finali sia alle condizioni di Tutela gas dettate dall'ARERA sia a condizioni contrattuali ed economiche liberamente pattuite tra le Parti. **Indicatori sintetici di prezzo:** indicatori economici definiti da ARERA con riferimento ai soli servizi di vendita (spesa per la materia prima energia elettrica o gas naturale). Nel dettaglio: **"Costo fisso anno"** inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/POD/anno o €/PDR/anno. **"Costo per consumi"** inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/kWh o €/Smc. **Costo per potenza impegnata** inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/kW. Il valore unitario e le caratteristiche di tali parametri sono specificati nelle Schede sintetiche. **Impianto interno del Cliente:** complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori, Contatore gas fino agli apparecchi utilizzatori (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: caldaie, piani cottura, forni a gas), nonché dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione dei locali dove sono installati gli apparecchi utilizzatori, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione. **Mercato libero:** mercato in cui i clienti hanno liberamente scelto da quale venditore essere serviti e in cui le condizioni economiche e contrattuali di fornitura sono concordate direttamente tra le Parti e non fissate dall'Autorità. **Microimpresa:** entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di 10 (dieci) persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 (due) milioni di euro. **Offerta a prezzo fisso:** offerta in relazione alla quale sono mantenuti costanti, o comunque sono noti, i corrispettivi dovuti dal Cliente al Fornitore nei primi 12 (dodici) mesi di fornitura con riferimento al prezzo di acquisto della materia prima energia elettrica e/o gas naturale. **Offerta a prezzo variabile:** offerta in relazione alla quale una o più componenti di prezzo riferite al costo di acquisto della materia prima energia elettrica e/o gas naturale subiscono variazioni per l'applicazione di un indice definito dal Fornitore. Sono incluse in queste offerte anche quelle che prevedono uno sconto rispetto al Servizio di Tutela o Maggior Tutela. **Parti:** Gas Sales e Cliente. **Piccole imprese:** clienti finali, diversi dai clienti domestici e dalle microimprese, aventi meno di 50 (cinquanta) dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 (dieci) milioni di euro. **Proposta:** proposta di Contratto per la Fornitura di gas naturale e/o energia elettrica. **PDR smart meter:** PDR dotato di Misuratore contraddistinto dai requisiti funzionali minimi definiti dall'ARERA e caratterizzati da tentativi di lettura mensili. **POD/PDR non disallineabili:** punti di prelievo/riconsegna per cui, nemmeno in caso di morosità, è possibile procedere alla sospensione dell'erogazione in relazione alle particolari condizioni di fornitura prescritte dall'art. 23 TIMOE (EE) e art. 2.3.c TIVG (GAS). **Punto di Prelievo (POD):** punto di prelievo in cui il Fornitore mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente. **Punto di Riconsegna (PDR):** punto di riconsegna della rete di distribuzione in cui il Fornitore mette a disposizione il gas al Cliente. **Servizio a Tutele Graduali microimprese:** servizio di fornitura di energia elettrica di ultima istanza rivolto alle microimprese connesse in BT titolari di POD tutti con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW ovvero ai Clienti diversi dalla microimpresa e dai clienti domestici, titolari di tutti i POD con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW. **Servizio a Tutele Graduali piccole imprese:** servizio di fornitura di energia elettrica di ultima istanza rivolto ai clienti microimprese con almeno un POD in BT con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, alle piccole imprese con tutti i POD in BT e ai Clienti finali diversi dai domestici titolari di almeno un POD con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW. **Servizio di Maggior Tutela Energia Elettrica:** servizio di vendita di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 2, del D.L. 73/07 e dell'art. 1, comma 60 della L. 124/17 a cui hanno diritto i clienti domestici. **Servizio di Tutela Gas:** servizio di fornitura del gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA. **Servizio di Salvaguardia:** servizio di fornitura di energia elettrica di ultima istanza rivolto ai clienti non aventi diritto al Servizio di Maggior Tutela o a Tutele Graduali. **Servizi di ultima istanza:** servizi di cui al Titolo II, sezione I, Titolo III e IV del TIV e di cui al Titolo IV, sezione I (FUI – Fornitore di Ultima Istanza) e II (FDD – Fornitore di Default Distribuzione) del TIVG. **Servizi e/o prodotti aggiuntivi:** servizi e/o prodotti offerti dal Fornitore in aggiunta alla fornitura di energia elettrica oggetto dell'offerta commerciale. **SII:** Sistema Informativo Integrato. **Switching:** sostituzione dell'utente (venditore) del servizio di distribuzione gas presso il PDR e/o del servizio di dispacciamento energia elettrica presso il POD. **TERNA S.p.A.:** gestore della rete elettrica nazionale che svolge, in regime di concessione, l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica ad altro soggetto giuridico al quale viene demandata tale concessione ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 2004. **Utenza:** luogo (immobile, etc) che viene allacciato alla rete locale gestita dal Distributore Gas e/o Elettrico dove viene consegnata/o l'energia elettrica e/o il gas naturale. **Utente del trasporto e dispacciamento:** soggetto che sottoscrive il contratto per il servizio di trasporto con il Distributore Elettrico e il contratto per il servizio di dispacciamento con Terna.

Art. 2. Riferimenti normativi

Nell'ambito del presente Contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi. Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942 e ss.mm.ii. (R.D. 262/42), che ha

approvato il testo del Codice Civile (c. c.). Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1942 e ss.mm.ii. (R.D. 267/42), che ha approvato la disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa (Legge fallimentare). Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972 e ss.mm.ii. (D.P.R. 633/72). Delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 315 del 19 novembre 1979 e ss.mm.ii. (Del. CIPE 91/79). Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986 e ss.mm.ii. (D.P.R. 131/86). Legge n. 481 del 14 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995 e ss.mm.ii. (L. 481/95). Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 e ss.mm.ii. (D.lgs. 213/98). Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 e ss.mm.ii. (D.lgs. 79/99). Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e ss.mm.ii. (D.lgs. 164/00). Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e ss.mm.ii. (D.P.R. 445/00). Delibera ARERA n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e ss.mm.ii. (Del. 229/01). Decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 e ss.mm.ii. (D.lgs. 231/02). Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 e ss.mm.ii. (D.lgs. 196/03). Direttiva CE n. 87 del 13 ottobre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 25 ottobre 2003 e ss.mm.ii. (Direttiva 2003/87/CE). Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2005 e ss.mm.ii. (D.P.C.M. 11 maggio 2004). Delibera ARERA n. 138 del 29 luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2004 e ss.mm.ii. (Del. 138/04). Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 16 maggio 2005 n. 112 e ss.mm.ii. (D.lgs. 82/05), che ha approvato il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 (D.lgs. 206/05), che ha approvato il Codice del consumo (Codice del Consumo). Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e ss.mm.ii. (Del. 111/06). Delibera ARERA n. 181 del 2 agosto 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2006 e ss.mm.ii. (Del. 181/06). Decreto-legge n. 75 del 18 giugno 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2007 e ss.mm.ii. (D.L. 73/07). Direttiva CE n. 28 del 23 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 giugno 2006 e ss.mm.ii. (Direttiva 2009/28/CE). Decreto MISE del 22 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 e ss.mm.ii. (D. MISE 37/08). Decreto MISE del 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009 e ss.mm.ii. (D. MISE 31/07/09). Delibera ARERA ARG/gas 64/09 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 4 giugno 2009 e ss.mm.ii. (Del. ARG/gas 64/09), che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG). Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2009 e ss.mm.ii. (Del. ARG/elt 107/09), che ha approvato il Testo Integrato per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS). Legge n. 136 del 13 agosto 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010 e ss.mm.ii. (L. 136/10). Delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e ss.mm.ii. (Del. ARG/gas 99/11), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Delibera ARERA/elt 104/11 del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e ss.mm.ii. (Del. ARERA/elt 104/11). Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e ss.mm.ii. (Del. 402/2013/R/com), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (TIBEG). Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 ed in vigore dal 1 luglio 2014 e ss.mm.ii. (Del. 40/2014/R/gas). Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e ss.mm.ii. (Del. 501/2014/R/com). Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 giugno 2015 e ss.mm.ii. (Del. 258/2015/R/com), che ha approvato il Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE). Delibera ARERA 487/2015/R/ce del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e ss.mm.ii. (Del. 487/2015/R/ce). Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e ss.mm.ii. (Del. 584/2015/R/com). Delibera ARERA Del. 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e ss.mm.ii. (Del. 102/2016/R/com). Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 4 maggio 2016 e ss.mm.ii. (Reg. UE 2016/679), relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (RGPD). Delibera ARERA 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e ss.mm.ii. (Del. 209/2016/E/com), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO). Delibera ARERA 383/2016/E/com del 14 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e ss.mm.ii. (Del. 383/2016/E/com). Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e ss.mm.ii. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV). Delibera ARERA 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e ss.mm.ii. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF). Delibera ARERA 228/2017/R/com del 6 aprile 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 7 aprile 2017 e ss.mm.ii. (Del. 228/2017/R/com), che ha approvato il Testo Integrato del Ripristino Volontario (TIRV). Legge n. 124 del 4 agosto 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017 e ss.mm.ii. (L. 124/17). Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e ss.mm.ii. (Del. 555/2017/R/com), che ha approvato la disciplina delle offerte PLACET (PLACET). Delibera ARERA 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e ss.mm.ii. (Del. 593/2017/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Sistema Indennitario (TISIND). Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e ss.mm.ii. (Del. 783/2017/R/com). Delibera ARERA 51/2018/R/com del 1 febbraio 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 2 febbraio 2018 e ss.mm.ii. (Del. 51/2018/R/com). Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 e ss.mm.ii. (D.lgs. 101/2018). Delibera 114/2019/R/gas del 28 marzo 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 29 marzo 2019 e ss.mm.ii. (Del. 114/2019/R/gas), che ha approvato i Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTTG). Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 16 aprile 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 aprile 2019 e ss.mm.ii. (Del. 148/2019/R/gas), che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (TISG). Decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019 entrato in vigore il 27 ottobre 2019 (D. L. 124/2019) e convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 (L. 157/2019). Delibera ARERA 566/2019/R/ce del 23 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. (Del. 566/2019/R/ce), che ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIQE). Delibera ARERA 568/2019/R/ce del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. (Del. 568/2019/R/ce) che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIT), il Testo integrato del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIME) e il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIC). Delibera ARERA 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. (Del. 569/2019/R/gas), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2023 (RODQ). Delibera ARERA 570/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. (Del. 570/2019/R/gas), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG). Delibera ARERA 167/2020/R/gas del 19 maggio 2020, pubblicata sul sito ARERA in data 20 maggio 2020 e ss.mm.ii. (Del. 167/2020/R/gas). Delibera ARERA 426/2020/R/com del 27 ottobre 2020, pubblicata sul sito ARERA in data 29 ottobre 2020 e ss.mm.ii. (Del. 426/2020/R/com), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale). Delibera ARERA 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 25 febbraio 2021 e ss.mm.ii. (Del. 63/2021/R/com). Delibera ARERA 135/2021/R/ce del 30 marzo 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 2 aprile 2021 e ss.mm.ii. (Del. 135/2021/R/ce). Delibera ARERA 603/2021/R/com del 21 dicembre 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 23 dicembre 2021 e ss.mm.ii. (Del. 603/2021/R/com), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (Disciplina della prescrizione). Delibera ARERA 208/2022/R/ce del 10 maggio 2022, pubblicata sul sito ARERA in data 12 maggio 2022 e ss.mm.ii. (Del. 208/2022/R/ce), che ha approvato l'aggiornamento del Testo Integrato per l'erogazione dei servizi di vendita

dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV). Nelle restanti parti del Contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.

Art. 3. Oggetto del Contratto

3.1 Le presenti C.G.C. hanno per oggetto la fornitura, congiunta o disgiunta, di energia elettrica e di gas naturale e la fornitura di eventuali servizi associati/connessi/dipendenti dalla detta fornitura da parte del Fornitore al Cliente presso il/i POD e/o PDR indicato/i nella Proposta. Qualora il Cliente abbia optato, nella Proposta, per la fornitura congiunta di gas naturale ed energia elettrica da parte di Gas Sales, le presenti C.G.C. troveranno integrale applicazione. Al contrario, qualora il Cliente abbia optato per la fornitura unica e disgiunta di energia elettrica o di gas naturale, troveranno applicazione le sole disposizioni delle C.G.C. aventi ad oggetto la fornitura di gas naturale o di energia elettrica, secondo la scelta operata dal Cliente, fatte salve le disposizioni applicabili indistintamente a entrambe le ipotesi.

3.2 Le C.G.C. sono completate e integrate dalle C.E., dalla Proposta e dagli allegati in essa richiamati. In caso di contrasto tra quanto disposto dai predetti documenti, le C.E. prevarranno sulle C.G.C.. Tutti i predetti documenti, salvo il perfezionamento di cui al successivo art. 4.2, costituiscono il Contratto. Con la sottoscrizione della Proposta, il Cliente dichiara di conoscere e accettare il contenuto delle presenti C.G.C., nonché l'applicabilità delle stesse al rapporto di fornitura gas naturale e/o energia elettrica in caso di perfezionamento del Contratto.

3.3 L'energia elettrica e/o il gas naturale forniti da Gas Sales devono essere utilizzati dal Cliente esclusivamente per soddisfare i fabbisogni del/dei POD e/o PDR, secondo quanto indicato nella Proposta e per gli usi ivi indicati, e non potranno perciò essere utilizzati presso luoghi diversi da quelli riferiti al/ai POD e/o PDR stessi, né potranno essere ceduti sotto qualsiasi forma a terzi. L'energia elettrica e il gas naturale forniti da Gas Sales avranno rispettivamente le caratteristiche tecniche, di potenza e di pressione, previste dai distributori competenti per territorio, tali da soddisfare i fabbisogni del/dei POD e/o PDR insistenti sugli impianti del Cliente. Il Cliente s'impegna a comunicare a Gas Sales tutti i dati riportati nella sezione "DATI DEL CLIENTE", riportata nella Proposta, e ogni loro successiva eventuale variazione e dichiara altresì, assumendosene la relativa responsabilità, di avere titolo per la stipula del Contratto. Se la variazione d'uso non dovesse essere comunicata, Gas Sales si riserva il diritto di fatturare i consumi del Cliente secondo i corrispettivi tariffari e fiscali in vigore a decorrere dal momento in cui la variazione si è effettivamente verificata.

3.4 L'energia elettrica e/o il gas naturale verrà consegnata/o dal Fornitore in corrispondenza del POD/PDR, intendendosi per tale il punto di confine tra l'impianto di proprietà del Distributore locale o gestito da quest'ultimo e l'impianto di proprietà del Cliente o gestito da quest'ultimo. La consegna del gas/energia elettrica avverrà ai valori di pressione/tensione resi disponibili dal Distributore locale. Qualunque variazione di pressione/tensione che il Cliente dovesse richiedere al Fornitore dovrà essere previamente autorizzata da quest'ultimo e dal Distributore locale, previa adozione delle necessarie modifiche degli impianti a cura e spese del Cliente.

3.5 Ogni riferimento, nelle presenti C.G.C., a norme legislative o regolamentari include, salvo espressa indicazione contraria, le successive modifiche e integrazioni delle norme medesime. Tutte le fonti normative nazionali citate nelle C.G.C., e nei documenti di cui al precedente art. 3.2, integrati il Contratto e sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, mentre tutte le Delibere dell'ARERA sono pubblicate sul sito www.arera.it.

Art. 4. Modalità di conclusione del Contratto e Diritto di Ripensamento

4.1 Il Contratto può essere concluso sia per iscritto, sia tramite il canale telefonico sia tramite procedura on-line.

4.2 Il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta, oppure in caso di Proposta effettuata tramite apposito modulo via web, manifesta la volontà di stipulare un Contratto con Gas Sales, alle condizioni indicate nella Proposta, nelle presenti C.G.C., e nelle C.E.. Siffatta Proposta del Cliente si intende vincolante e irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 c.c., per 45 (quarantacinque) giorni solari dalla sua sottoscrizione e/o presentazione scaduti i quali, senza che sia intervenuta l'accettazione di Gas Sales, la detta Proposta diverrà inefficace. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione della Proposta da parte di Gas Sales. Nel caso di Proposta per la fornitura congiunta di gas naturale e energia elettrica, l'accettazione di Gas Sales potrà intervenire anche relativamente ad una sola di esse.

4.3 Disposizioni specifiche per i contratti negoziati in luogo diverso dai locali commerciali

4.3.1 Gas Sales consegna preliminarmente al Cliente copia della Proposta firmata dal medesimo Cliente e di tutti i documenti contrattuali (C.G.C., C.E. e gli ulteriori allegati contrattuali).

4.3.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4. 2, Gas Sales potrà effettuare una chiamata di verifica (check call) al fine di acquisire ulteriore conferma della volontà contrattuale del Cliente. Il file audio della telefonata registrata sarà archiviato e a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta.

4.3.3 La fornitura non potrà essere attivata nei seguenti casi: a) mancata risposta del Cliente alla check call (comprese le ipotesi di numero inesistente, errato o non riconducibile al Cliente); b) mancato consenso del Cliente alla registrazione della check call; c) mancato consenso del Cliente all'attivazione del Contratto con Gas Sales. In tali ipotesi il Contratto verrà annullato senza responsabilità alcuna delle Parti.

4.4 Disposizioni specifiche per i contratti telefonici

4.4.1 Nel caso di Contratto da concludersi al telefono, il Cliente ha diritto di esprimere la propria accettazione contrattuale per iscritto. Se nel corso della telefonata il Cliente, previa informativa, decide di volere concludere il Contratto in forma scritta, successivamente alla telefonata Gas Sales invia al Cliente copia del Contratto completo di tutti gli allegati in formato cartaceo; il Contratto si considererà concluso solo dopo che Gas Sales riceverà il Contratto firmato dal medesimo Cliente e comunicherà l'accettazione della Proposta.

4.4.2 Il Contratto può concludersi con l'adesione del Cliente all'offerta effettuata nel corso della telefonata registrata esclusivamente qualora il Cliente, previa informativa resa ai sensi dell'art. 51 del Codice del Consumo, vi acconsenta espressamente. Il file della telefonata registrata sarà reso disponibile al Cliente sull'area dedicata del sito web di Gas Sales al seguente indirizzo <http://servizi.gassalesenergia.it/index.php> a cui il Cliente potrà accedere mediante le credenziali che gli verranno fornite nel corso della medesima telefonata. Successivamente Gas Sales invia al Cliente la c. d. "lettera di accettazione" con allegata copia del Contratto (C.G.C., C.E. e gli ulteriori allegati contrattuali). Prima di inoltrare al SII la relativa richiesta di switching, Gas Sales provvede ad acquisire dal Cliente l'ulteriore conferma del consenso a procedere all'attivazione della fornitura attraverso una telefonata di verifica (check call) a cui il Cliente dovrà rispondere per confermare la volontà di entrare in fornitura con Gas Sales.

4.4.3 In caso di esito negativo della suddetta verifica, comprese le ipotesi di numero inesistente, errato o non riconducibile al Cliente, ovvero in caso di irrepribilità del Cliente, a seguito di n. 5 (cinque) tentativi di chiamata, Gas Sales non potrà procedere all'attivazione della fornitura ed il Contratto verrà annullato senza responsabilità alcuna delle Parti.

4.5 Ai sensi degli articoli 6 e 10 del TIRV, nel caso in cui il Contratto sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente, con riferimento agli adempimenti a carico del medesimo Fornitore volti a verificare l'avvenuta conferma del Contratto, può inviare a Gas Sales un reclamo per contestare il Contratto o l'attivazione entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di emissione della prima bolletta, nel caso di Cliente domestico ovvero di 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, nel caso di Cliente non domestico; per tale ultima data si intende: a) il decimo giorno solare successivo alla data in cui il Fornitore ha consegnato al vettore incaricato la lettera di accettazione; b) in alternativa, la data della chiamata di conferma; c) qualora la lettera di accettazione non risulti inviata o la chiamata di conferma non risulti essere stata effettuata, la data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa dal Fornitore contestato. Ferma restando l'applicazione delle previsioni di cui al Codice del Consumo, l'invio del reclamo è condizione necessaria per l'avvio delle eventuali procedure speciali conciliativa e ripristinatoria, cui il Fornitore, previste dal medesimo TIRV.

4.6 Gas Sales si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare la Proposta e/o di revocare la richiesta di switching avanzata in nome e per conto del Cliente, nelle ipotesi previste al successivo art. 5 delle presenti C.G.C.. In ogni caso, il Contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo verbale e/o scritto intervenuto in precedenza tra il Cliente e Gas Sales, anche per tramite di incaricati alla vendita di quest'ultima.

4.7 Qualora il Contratto di fornitura sia stato concluso dal Cliente consumatore mediante forme di comunicazione a distanza (ad es. mediante telefono, via web), ovvero in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore (ad es. a casa del Cliente, in un centro commerciale, ecc.), il Cliente potrà esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri né motivazioni, entro 14 (quattordici) giorni solari dal momento della conclusione del Contratto, tramite comunicazione scritta o utilizzando l'apposito modulo allegato al Contratto, da inviare a Gas Sales a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Gas Sales S.r.l., via F.Lli Cervi, 143 - 29010 Alseno, PC oppure via e-mail all'indirizzo utenti@gassales.it. Tale termine è esteso a 30 (trenta) giorni nel caso di Contratto concluso nel contesto di: a) visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Consumatore; b) escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti al Consumatore. Si precisa che il predetto termine per l'esercizio del diritto di ripensamento inizia a decorrere: a) dal giorno in cui il Cliente riceve la lettera di accettazione del Contratto da parte del Fornitore, per l'ipotesi di Contratto concluso in luogo diverso dai locali commerciali e per i contratti via web; b) dal giorno in cui il Cliente riceve la lettera di accettazione con allegata tutta la documentazione contrattuale, per l'ipotesi di Contratto concluso con telefonata registrata previo consenso espresso del Cliente; c) dal giorno in cui il Fornitore riceve il Contratto firmato o la sua accettazione da parte del Cliente, per i contratti telefonici da concludersi mediante forma scritta. In ogni caso, ai fini del rispetto del termine per l'esercizio

del diritto di ripensamento fa fede la data di spedizione / invio della comunicazione o del modulo di ripensamento da parte del Cliente.

4.8 Qualora il Contratto di fornitura venga concluso con un Cliente Consumatore in luogo diverso dai locali commerciali ovvero a distanza, le attività necessarie all'esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento di cui all'art. 4.7, salvo che il Cliente presenti una espressa richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso tale termine. Detta richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il diritto del Cliente di esercitare il ripensamento nei termini di legge. In tale ipotesi, e qualora non sia stata avviata la fornitura, il Cliente servito nel Mercato libero sarà tenuto a corrispondere a Gas Sales i costi eventualmente sostenuti dal Fornitore. Qualora sia stata avviata la fornitura, il Cliente finale sarà altresì tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto di fornitura sottoscritto, fino al momento della cessazione della fornitura stessa. La richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura durante tale periodo, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il Fornitore rispetto alle normali tempistiche previste. Qualora a seguito di tale richiesta il Cliente eserciti il diritto di ripensamento nei confronti di Gas Sales la fornitura potrebbe: a) essere garantita, nei casi in cui non fosse già stata avviata da Gas Sales, dal precedente fornitore qualora il relativo contratto non risultasse stato sciolto, oppure dai soggetti che erogano il Servizio di Maggior Tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas, per il tempo necessario a permettere al Cliente un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente stesso; b) essere avviata da Gas Sales per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del PDR e/o POD, il Cliente finale sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, che provvederà ai sensi della regolazione vigente.

Art. 5. Decorrenza e Durata - Recorso e Risoluzione - Voltura e Subentro

5.1 La fornitura di gas naturale e/o energia elettrica da parte di Gas Sales avrà inizio dalla data di presunta attivazione della fornitura indicata nella Proposta. Nel caso in cui la data effettiva di avvio della fornitura risultasse diversa rispetto a quella comunicata dal Fornitore e/o non rispettasse la tempistica sopra indicata nella Proposta stessa, il Cliente verrà informato, mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria e/o mail e/o PEC, circa l'eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio e delle cause che l'hanno determinata. Eventuali variazioni della data di attivazione fornitura rispetto a quella indicata o l'eventuale mancato avvio non potranno in ogni caso costituire motivo di richieste da parte del Cliente per risarcimento danni e/o indennizzi e/o pretese di qualsivoglia natura. La fornitura si deve ritenere condizionata all'attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di cui al successivo art. 7, ovvero disaccoppiamento, trasmissione, trasporto e distribuzione. Ove il/i PDR e/o il/i POD non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento dell'ultimazione dell'allacciamento e a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni/accreditamenti, nonché a seguito dell'attivazione del Contatore da parte del Distributore la cui data Gas Sales comunicherà al Cliente. Nel caso di discordanza fra i dati forniti dal Cliente con la Proposta e quelli messi a disposizione dal Distributore, la fornitura verrà avviata sulla base di questi ultimi, con l'applicazione delle conseguenti tariffe; tale circostanza non potrà essere adotta dal Cliente quale giustificazione al mancato pagamento delle bollette.

5.2 Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 5.1, la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica avranno inizio a condizione che: a) esista un adeguato allacciamento alla rete di Distribuzione in grado di garantire la portata richiesta; b) il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente; c) la Proposta sia compilata correttamente, in modo leggibile, integralmente e che sia debitamente sottoscritta dal Cliente in tutti gli appositi campi; d) il Cliente abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del Contratto; e) il Cliente non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di cambio fornitore; f) la verifica dell'affidabilità creditizia del Cliente (credit-check), ove applicabile, abbia esito positivo; g) Gas Sales abbia ottenuto idonea copertura assicurativa o plafond di credito, relativamente al Cliente non domestico servito nel Mercato Libero, da primaria compagnia assicurativa o altro ente finanziario autorizzato (ove tali misure siano applicabili) con cui Gas Sales abbia, o possa, stipulare accordi finalizzati alla copertura del rischio di credito commerciale; h) la visura protetti relativa al Cliente sia negativa e/o il Cliente non sia assoggettato a procedure esecutive, concorsuali e/o piani di risanamento/ristrutturazione del debito di cui alla vigente Legge fallimentare; i) il/i Mandato/i per Addebito Diretto del Cliente, ove prescelto quale modalità di pagamento risulti/no attivo/i; j) le eventuali garanzie di cui al successivo art. 10 risultino rilasciate; k) il Cliente richiedente sia stato in precedenza titolare del/i medesimo/i POD e/o PDR o di un altro/i POD e/o interrotto/i a seguito dell'intervento di interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluiti riguardanti l'intervento stesso; l) il/i punto/i rientri/no tra quelli per i quali ha la possibilità di revocare la richiesta di switching (POD) o di accesso (PDR) in quanto servito/i, all'atto della richiesta stessa o in precedenza, nell'ambito del Servizio di Salvaguardia (EE) o di Default distribuzione (GAS); m) il Cliente non sia stato in precedenza oggetto di iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell'alimentazione sul/i medesimo/i PDR o altro/i PDR, con fatturazione diretta da parte del Distributore locale dei relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati.

5.3 Gas Sales si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare la Proposta e/o di revocare la richiesta di switching avanzata in nome e per conto del Cliente, in ogni altro caso di giustificato motivo (come, a titolo indicativo e non esaustivo, in caso di cliente non domestico, insufficiente solvibilità finanziaria e/o mancato rilascio delle garanzie, ove richieste), come meglio specificato al successivo art. 5.4. Gas Sales si riserva altresì la facoltà di non accettare la Proposta e/o di revocare la richiesta di switching qualora il Cliente sia stato assoggettato al fallimento o ad altre procedure concorsuali e/o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis LF. In ogni caso, il Contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo verbale e/o scritto intervenuto in precedenza tra il Cliente e Gas Sales, anche per tramite di incaricati alla vendita di quest'ultima.

5.4 Nei predetti casi sarà pertanto facoltà di Gas Sales revocare la richiesta di switching, secondo le modalità e tempistiche previste dalla regolazione vigente; conseguentemente non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso del contratto con il precedente venditore verranno meno. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà il Fornitore sarà informato in merito a: a) (GAS/EE) chiusura per il PDR/POD a seguito di intervento di sospensione della fornitura per morosità; b) (GAS/EE) presenza per il medesimo POD/PDR di una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - *СМОР*) in corso; c) (GAS/EE) mercato di provenienza del PDR e/o POD, distinguendo tra Mercato libero e servizi di ultima istanza; d) (GAS/EE) le date delle eventuali richieste di sospensione del PDR e/o POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching formulata dal Fornitore; e) (GAS/EE) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching presentata dal Fornitore; f) (GAS) l'accessibilità o meno del PDR; g) l'eventuale indicazione, per il POD proveniente dal Servizio di Salvaguardia, che lo stesso è stato attivato a seguito di risoluzione del contratto di disaccoppiamento e trasporto dell'utente. A seguito del ricevimento delle predette informazioni relative al PDR/POD oggetto del contratto, Gas Sales si riserva di non dar seguito allo switching e in questo caso non verrà data esecuzione al presente Contratto e verranno meno gli effetti del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il fornitore precedente.

5.5 Il Contratto, avente decorrenza dal suo perfezionamento, è a tempo indeterminato.

5.6 In conformità all'Allegato A2 alla Del. 783/2017/R/com e s.s.m.m.i., è facoltà del Cliente recedere in qualsiasi momento dal Contratto senza oneri, per cambiare venditore, rilasciando al fornitore entrante apposita procura a recedere, per suo nome e in suo conto, che si occuperà dell'invio della richiesta di switching al SII. Nel caso in cui il Cliente receda non per cambiare fornitore, bensì per cessare la fornitura, e i contratti a essa collegati, può esercitare il recesso in qualsiasi momento mediante e-mail, lettera raccomandata A/R o PEC con un termine di preavviso di 1 (un) mese a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di Gas Sales. Il Cliente resta responsabile dei consumi e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. Eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di chiusura del POD/PDR da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del Cliente.

5.7 Con riferimento alla fornitura di gas naturale, qualora il Cliente finale che ha presentato recesso per cessazione della fornitura non permetta l'accesso al Contatore, il Distributore locale è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'intervento di interruzione dell'alimentazione del PDR, con relativi oneri a carico del Cliente. In ogni caso, eventuali prelievi di gas intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di chiusura del PDR e/o interruzione da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del Cliente.

5.8 Gas Sales, con riferimento a contratti stipulati sul Mercato libero, si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto senza oneri anche limitatamente ad una delle forniture, con comunicazione scritta e inviata al Cliente a mezzo raccomandata A/R o PEC con un preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del primo mese successivo a quello in cui il Cliente riceve la comunicazione di recesso.

5.9 Salvo quanto previsto dalle C.E., il Cliente non domestico con consumi annuali superiori a 200.000 Sme/anno in caso di fornitura di gas naturale, ovvero il Cliente di energia elettrica alimentato in media tensione (MT), ovvero

successiva lettura messa a disposizione dal Distributore (o autolettura validata). La stima dei consumi viene determinata sulla base di quanto previsto dall'art. 8.7. Il Fornitore attribuisce i consumi al Cliente su base giornaliera, considerandoli convenzionalmente costanti nel periodo di riferimento di ciascuna bolletta.

8.16 La bolletta di chiusura, al fine di recapitare la stessa entro sei settimane decorrenti dal giorno della cessazione della fornitura, verrà emessa non oltre: (i) il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, qualora nel contratto di fornitura siano previste modalità di emissione della bolletta in formato dematerializzato, oppure (ii) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, nei casi differenti da quelli di cui al precedente punto (i). In caso di indisponibilità dei dati misura effettivi necessari all'emissione della bolletta di chiusura, verrà emessa - entro i termini suddetti - una bolletta con consumi stimati contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal Cliente finale; tale bolletta conterrà una comunicazione che questa non costituisce una bolletta di chiusura e che quest'ultima verrà emessa non appena saranno messi a disposizione i dati di misura da parte del Distributore.

8.17 Il Fornitore si riserva, ove previsto, la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell'eventuale credito maturato qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al Cliente la componente "CMOR" (Sistema Indennitario), derivante da un'eventuale precedente situazione di morosità del Cliente con altro fornitore, così come addebitata dal Distributore al Fornitore.

8.18 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intera somma indicata in ciascuna bolletta entro il termine di scadenza nella stessa indicata. Tale termine non sarà inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della bolletta stessa. Il pagamento potrà essere effettuato presso i punti fisici di Gas Sales abilitati, presso banche, negli uffici postali e punti postali; con carta di pagamento (anche in via continuativa/ricorrente) o bonifico tramite circuito MyBank, registrandosi ai servizi online sul sito www.gassalesenergia.it o APP Gas Sales (in caso di pagamento con carta di credito o bonifico tramite MyBank, l'importo massimo è pari a 2.000 €); mediante Addebito Diretto SEPA (SDD) del conto corrente bancario o postale del Cliente (a seconda del tipo di mandato - CORE o B2B - dallo stesso sottoscritto con la Proposta), salvo quanto di volta in volta eventualmente specificato nelle C.E.. Ai sensi e per gli effetti delle presenti C.G.C., il Mandato per Addebito Diretto SEPA (SDD) non si intenderà conferito finché il relativo modulo non perverrà debitamente compilato e sottoscritto, in originale, all'indirizzo Gas Sales S.r.l., via F.Lli Cervi, 143 - 29010 Alseno, PC, entro e non oltre la data di attivazione della fornitura. Eventuali modalità aggiuntive di pagamento verranno comunicate da Gas Sales al Cliente, anche tramite nota in bolletta: rimane fermo l'addebito del deposito cauzionale e/o altre garanzie, in caso di opzione di modalità di pagamento diversa dall'Addebito Diretto SEPA (SDD). La mancata attivazione e/o l'eventuale disattivazione del SDD darà quindi titolo a Gas Sales di richiedere il versamento di un deposito cauzionale, o la prestazione di altra garanzia di cui al successivo art. 10 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 5. In caso di variazione delle coordinate bancarie indicate sul relativo modulo all'atto di conferimento del mandato per Addebito Diretto SEPA (SDD), rimane obbligo del Cliente comunicare immediatamente a Gas Sales, trasmettendo il relativo modulo debitamente compilato e sottoscritto, le nuove coordinate bancarie per consentire il tempestivo aggiornamento del mandato.

8.19 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta, salva la possibilità di ottenere la rateizzazione se titolare di Bonus sociale o fornito nel Servizio di Tutela, secondo quanto stabilito dal TTV, dal TTVG e dalla Del. 584/2015/R/com nei casi di: (i) per la fornitura di energia elettrica: a) bolletta contenente ricalcoli, per casi diversi dalla lett. d), superiori al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; (ii) per la fornitura di gas naturale: b) clienti per i quali la frequenza di emissione della bolletta non è mensile qualora la bolletta di conguaglio, per casi diversi dalle lett. c) e d), sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; c) clienti con un Gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio; (iii) per entrambe le forniture: d) clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del Gruppo di misura per causa non imputabile agli stessi, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal Gruppo di misura; e) mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di emissione della bolletta prevista dal Contratto; f) fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TTVG. Ai clienti titolari di Bonus sociale la rateizzazione è offerta nel caso in cui si verificano le condizioni sopra previste e con esclusivo riferimento a: 1) bollette che contabilizzano i consumi riferiti al periodo di agevolazione; 2) bollette emesse durante il periodo di agevolazione, pur riferendosi a consumi progressi. Il Cliente servito nel Mercato libero, anche se non titolare di Bonus sociale, ai sensi della Del. 463/2016/R/com ha diritto alla rateizzazione nei casi di cui ai precedenti lett. c) e f). La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ciascuna bolletta rateizzabile sulla quale il Fornitore provvederà altresì a riportare al Cliente informazioni circa i tempi e le modalità per ottenere la rateizzazione stessa. La richiesta di rateizzazione dovrà essere formulata dal Cliente finale entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine di scadenza del pagamento della bolletta rateizzabile, a pena di decadenza. Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari: nei casi a), b), c) e d) almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; nel caso e), almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione; nel caso f), al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi. Le rate non sono cumulabili. Il Fornitore ha la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del Cliente oppure entro la scadenza del termine per la richiesta di rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla bolletta oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente il pagamento della prima rata, oltre a una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione. Fatta salva tale facoltà, le rate hanno una frequenza corrispondente a quella di emissione della bolletta. Il Fornitore si riserva la facoltà di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalle bollette e di inviare separatamente da questi ultimi. Sulle somme relative ai pagamenti rateali il Cliente è tenuto a corrispondere interessi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento previsto dalla BCE calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta. Nel caso in cui il Cliente receda dal Contratto per cambio fornitore, Gas Sales ha la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile, previa comunicazione scritta nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione o nella comunicazione con cui viene formalizzato il piano di rateizzazione concordato. La rateizzazione non è di natura offerta per corrispettivi inferiori a 50 (cinquanta) euro. Il Fornitore ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente. Nell'ipotesi di bolletta contenente importi riferiti a consumi di energia elettrica e/o gas naturale risalenti a più di due anni, il Cliente (a esclusione delle pubbliche amministrazioni e dei clienti non domestici diversi dalle microimprese e dai professionisti) sarà informato in bolletta e potrà eccepire la prescrizione con le seguenti modalità: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di eccepire la prescrizione; b) mediante invio del Modulo prescrizione attraverso i canali ivi indicati.

8.20 In corso di fornitura, qualora Gas Sales riceva dall'azienda di credito, indicata dal Cliente/debitore nel mandato SDD (CORE o B2B), lo storno dell'addebito effettuato in conformità al mandato, ogni onere sostenuto da Gas Sales per tale storno, nonché relativo alle spese di gestione, verrà raddibitato al Cliente nella prima bolletta utile. Eventuali reclami e/o richieste di rettifica di fatturazione non daranno diritto al Cliente di diffidare e/o sospendere i pagamenti, sia di importi relativi ai consumi, compresi i casi di addebito di corrispettivi connessi alla e/o derivanti dalla fornitura di gas e/o energia elettrica, sia di importi dovuti a titolo di interessi di mora, o di spese di gestione solleciti. Il Cliente è consapevole che in caso di ritardo pagamento di due fatture di consumo di gas e/o energia elettrica, anche non consecutive, potrà decadere da sconti e/o benefici riconosciuti nelle C.E., compreso il beneficio del maggior termine per il pagamento delle fatture di consumo ove previsto, senza che sia necessaria alcuna preventiva comunicazione da parte di Gas Sales.

8.21 Gas Sales si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 15 (quindici) €, tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva bolletta. Nei casi in cui il Cliente risulti a credito nei confronti di Gas Sales tale credito, in caso di Contratto attivo, viene riportato e compensato nella bolletta successiva.

8.22 Il pagamento di tutti gli importi relativi alla fornitura, alle eventuali maggiori spese di esazione e/o agli oneri di gestione previsti dal successivo art. 9 (limitatamente ai clienti del Mercato libero) in caso di morosità e/o ogni altri interessi moratori, non potrà essere differito e/o ridotto da parte del Cliente, neanche in caso di contestazione o reclamo, né le somme dovute a Gas Sales potranno essere compensate con eventuali crediti che il Cliente vanta nei confronti di Gas Sales, anche in relazione ad altri eventuali contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti intervenuto per iscritto. La suddetta norma contrattuale non trova applicazione qualora il Cliente sia un Consumatore ai sensi del Codice del Consumo. Qualora Gas Sales sia tenuta a rimborsare al Cliente somme, per qualsivoglia titolo, tale rimborso verrà effettuato, a discrezione di Gas Sales, mediante l'accordo delle somme dovute al Cliente sulla prima bolletta utile oppure attraverso bonifico sulle coordinate bancarie/postali fornite dal Cliente. Il rimborso verrà effettuato da Gas Sales con le modalità predette esclusivamente nel caso in cui non risultino posizioni insolute dalla situazione contabile del Cliente; in caso

contrario, le somme oggetto di rimborso saranno imputate a compensazione. Gas Sales non provvede, in nessun caso e per nessuna ragione, a rimborsi di somme a favore del Cliente in contanti per cassa e/o tramite spedizione di assegni bancari e/o circolari tramite il servizio postale. Anche in seguito alla cessazione del Contratto di fornitura gas naturale e/o energia elettrica, per qualsiasi causa, Gas Sales addebiterà e/o accrediterà al Cliente le somme dallo/allo stesso dovute in quanto risultanti da rettifiche e/o conguagli di importi presenti nelle bollette, anche in forza della lettura finale comunicata dal Distributore.

8.23 Nel caso di Cliente Pubblica Amministrazione Gas Sales assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/10 e ss.mm.ii.

Art. 9. Ritardato pagamento, morosità e sospensione della fornitura

9.1 Ai clienti non domestici gas e/o energia elettrica per usi diversi e per attività di servizio pubblico (non qualificabili come Consumatori ai sensi del D.lgs. n. 206/2005 e s. m. i. - Codice del Consumo) e ai clienti gas e/o energia elettrica per uso condominiale (qualificabili come Consumatori ai sensi del D.lgs. n. 206/2005 e s. m. i. - Codice del Consumo), fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Gas Sales per la gestione della morosità di cui ai successivi artt. 9.3 e 9.4 (limitatamente ai clienti del Mercato libero), in caso di ritardato pagamento rispetto alla scadenza indicata in bolletta verranno applicati, sugli importi fatturati, interessi moratori calcolati al saggio di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e per ogni giorno di ritardo, senza necessità di formale messa in mora da parte di Gas Sales, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Verrà inoltre fatturato il costo (limitatamente ai clienti del Mercato libero) relativo all'emissione, da parte di Gas Sales della comunicazione di sollecito (inoltrabile anche tramite SMS/WhatsApp) che anticiperà l'emissione della comunicazione di costituzione in mora.

9.2 Ai clienti domestici (qualificabili come Consumatori ai sensi del Codice del Consumo) e ai clienti titolari di PDR relativi a condomini con uso domestico, fermo il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute da Gas Sales per gestione morosità di cui ai successivi artt. 9.3 e 9.4 (limitatamente ai clienti del Mercato libero), in caso di ritardato pagamento degli importi fatturati, rispetto alle scadenze indicate in bolletta, verrà applicato il tasso di interesse moratorio pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Al Cliente fornito nel Servizio di Tutela Gas che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'intero biennio (Cliente buon pagatore) sarà applicato, per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo, il solo interesse legale. Verrà inoltre fatturato il costo (limitatamente ai clienti forniti in regime di Mercato libero) relativo all'emissione, da parte di Gas Sales della comunicazione di sollecito (inoltrabile anche tramite SMS/WhatsApp) che anticiperà l'emissione della comunicazione di costituzione in mora.

9.3 Trascorsi 0 (zero) giorni solari dal termine di scadenza del pagamento indicato in bolletta senza che il Cliente abbia provveduto al saldo completo dell'importo indicato nella stessa (pertanto anche in caso di mancato pagamento parziale), anche nell'eventualità in cui il Cliente risulti assoggettato a fallimento o ad altre procedure concorsuali o piani di risanamento del debito, e/o in ogni caso di mancata e/o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia secondo quanto previsto dal successivo art. 10, il Fornitore si riserva il diritto di attivare le procedure previste in caso di morosità, tramite comunicazione di costituzione in mora inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con l'indicazione, in particolare, del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento dell'insoluto e delle modalità di comunicazione di avvenuta esecuzione dello stesso al fine di evitare la sospensione della fornitura. In caso di perdurante morosità del Cliente, il Fornitore avrà diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per uno o più PDR/POD disallineamenti nella titolarità del medesimo Cliente, qualora sia decorso un termine, comunque, non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui sopra e comunque nel rispetto del termine minimo fissato dalla regolazione e a partire dalla notifica della costituzione in mora di seguito indicato. Il termine minimo dalla data di notifica della costituzione in mora per la richiesta di sospensione è fissato in almeno: a) 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora in caso di clienti finali energia elettrica titolari di POD dotati di Misuratore connesso in bassa tensione (BT) per i quali sussistano le condizioni tecniche per permettere al Distributore la riduzione della potenza; in tali casi il Distributore provvederà alla riduzione di potenza come indicato al successivo art. 9.5; b) 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora in caso di clienti finali energia elettrica diversi da quelli di cui al precedente punto e per tutti i clienti finali gas naturale; in tali ultimi casi il Distributore provvederà direttamente al tentativo di sospensione.

9.4 In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, Gas Sales si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente, nell'ordine, (i) agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso, (ii) alle maggiori spese di esazione ed (iii) al capitale, indipendentemente dall'imputazione difforme indicata dal Cliente all'atto del pagamento. La sospensione/interruzione della fornitura per morosità del Cliente non potrà in ogni caso dare diritto alla pretesa di risarcimento del danno da parte del Cliente a causa dell'intervenuta sospensione/interruzione.

9.5 Nel caso di Cliente titolare di POD connesso in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, prima della sospensione della fornitura di energia elettrica ed entro 5 (cinque) giorni utili dal ricevimento della richiesta, verrà effettuata una riduzione di potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni, in caso di perdurante mancato pagamento, senza necessità di ulteriori comunicazioni, il Distributore effettuerà la sospensione della fornitura con le spese relative alla riduzione, sopra indicata, a carico del Cliente.

9.6 La sospensione per morosità non può essere richiesta nel caso in cui: a) non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste; b) il Cliente abbia comunicato al Fornitore l'avvenuto pagamento secondo la modalità previste; c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da Gas Sales e comunque inferiore a un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo a un ciclo di emissione delle bollette; d) il Fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata a un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del Gruppo di misura accertato dal Distributore locale relativo a bollette contenenti importi anomali o riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione; e) la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie che non siano previste esplicitamente nel Contratto.

9.7 Nel caso in cui a seguito di sospensione/chiusura della fornitura per morosità, il Cliente non provveda al pagamento dell'insoluto, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., estinguendo la propria responsabilità di prelievo presso il PDR/POD interessato.

9.8 Qualora l'intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore locale l'intervento di interruzione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, qualora fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del POD/PDR comporterà la risoluzione del Contratto con il Cliente. Nel caso in cui anche l'intervento di interruzione della fornitura non risultasse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere al SII la risoluzione contrattuale a seguito di morosità per impossibilità di interruzione, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi presso il POD/PDR dalla data di efficacia della risoluzione contrattuale. Nel caso di fornitura di gas naturale, Gas Sales sarà tenuta a trasmettere al Distributore, se richiesti: a) copia delle bollette non pagate; b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della comunicazione da parte del Cliente; c) copia della comunicazione di risoluzione del Contratto con il Cliente, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; d) copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima bolletta pagata; e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.

9.9 A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale, e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo PDR/POD da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanza.

9.10 Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il Cliente si impegna a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l'accesso ai locali in cui è ubicato il Contatore.

9.11 Il Cliente è tenuto al pagamento degli eventuali importi relativi ai contributi di disattivazione e riattivazione nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA o definito nel prezzario del Distributore. Non è ammessa la richiesta di risarcimento di ulteriori danni da parte del Cliente. Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l'invio del sollecito di pagamento, così come definite nelle C.E..

9.12 Il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a: a) 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto del: i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora; ii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale della sospensione della fornitura per morosità o della riduzione di potenza. In questi casi, non può essere richiesto al Cliente il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo

relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. L'importo dell'indennizzo sarà accreditato al Cliente in occasione della prima bolletta utile, attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella medesima bolletta.

9.13 Qualora il Cliente provveda al pagamento dell'insoluto dovrà darne comunicazione al Fornitore mediante invio di apposita documentazione attestante il pagamento entro il termine fissato per lo stesso, indicato nella comunicazione di costituzione in mora. A seguito del pagamento, Gas Sales si impegna a inoltrare al Distributore la richiesta di riattivazione della fornitura.

9.14 Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, Gas Sales si riserva la possibilità di procedere, in ogni momento e senza che siano necessarie preventive comunicazioni al Cliente, all'affidamento della pratica di recupero di qualsiasi somma dovuta dal Cliente a studi legali e/o a società specializzate. In tal caso, tutte le spese sostenute sono poste a carico del Cliente (limitatamente ai clienti del Mercato Libero).

9.15 Per il Cliente non domestico gas e/o energia elettrica, in caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda ove il Cliente sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti al Contratto in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore.

9.16 Qualora fossero riscontrate analoghe situazioni di morosità con riferimento ad un Cliente finale titolare di un PDR non disalimentabile e/o ad un Cliente finale non disalimentabile di energia elettrica, il Fornitore potrà provvedere, a valle della costituzione in mora, alla risoluzione contrattuale richiedendo al SII la risoluzione per morosità con conseguente estinzione della responsabilità di prelievo e/o di PDR/POD interessati. A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale il SII, in mancanza di contestuale switching richiesto da altro fornitore, attiverà i servizi di ultima istanza. Nello specifico rientrano tra i titolari di POD non disalimentabili quei clienti che per ragioni di sopravvivenza sono connessi a macchine salvavita, quei clienti per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall'impresa distributrice, non è stata prevista da parte della stessa impresa la sospensione della fornitura in relazione alle funzioni di pubblica utilità svolte dai medesimi e quei clienti identificati ai sensi del piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico di cui alla Delibera CIPE n. 91 del 16 novembre 1979. Rientrano tra i PDR non disalimentabili i punti di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole.

9.17 Il Fornitore può in ogni caso richiedere l'interruzione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. Gas Sales si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.

Art. 10. Garanzie

10.1 Fermo restando l'esito positivo del credit-check e/o l'ottenimento di idonea copertura come da precedente art. 5.2, per tutte le utenze non domestiche servite nel Mercato libero, Gas Sales avrà la facoltà di richiedere al Cliente il rilascio, a garanzia del pagamento, di una fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta (conforme al testo fornito da Gas Sales ed emessa da primaria istituzione) pari al valore di 4 (quattro) mensilità di maggiore consumo o, a scelta del Cliente medesimo, di un deposito cauzionale di importo pari al valore di 4 (quattro) mensilità di maggior consumo, da addebitare con uno specifico documento contabile separato dalle fatture periodiche. Tali garanzie dovranno rimanere valide ed efficaci almeno fino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del Contratto inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni. Il Cliente sarà tenuto a consegnare la suddetta garanzia prima dell'inizio della fornitura ovvero entro il diverso termine comunicato da Gas Sales. In caso di escussione totale o parziale, la suddetta garanzia dovrà essere ricostituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell'escussione. In caso di mancato pagamento per ricostituzione del deposito cauzionale ovvero mancato rilascio o rinnovo di diversa forma di garanzia ivi prevista da parte del Cliente entro i termini prescritti, sarà facoltà di Gas Sales sospendere la fornitura ai sensi del precedente art. 9.3.

10.2 Gas Sales avrà altresì il sopracitato diritto indipendentemente dal consumo annuo del Cliente anche in caso di reiterato pagamento ritardato, mancato o parziale, ovvero di sua insufficiente solvibilità finanziaria, in base ai criteri di giudizio maggiormente diffusi e fermo restando quanto previsto al successivo art. 11 e al precedente art. 10.1.

10.3 Per tutti gli altri Clienti, diversi dai Clienti titolari di utenze non domestiche servite nel Mercato libero, non verrà richiesto deposito e/o garanzia a condizione che attivino l'Addebito Diretto SEPA (SDD), come è finto che manterranno tale modalità di pagamento. Pertanto, qualora in corso di esecuzione di rapporto di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica risultino per qualsiasi causa non attivata la predetta modalità di pagamento, venga meno o sia attivata in ritardo, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto di fornitura, Gas Sales avrà facoltà di richiedere, mediante addebito in bolletta senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale, secondo gli importi specificati nel punto seguente.

10.4 Con riferimento alla fornitura di gas naturale, per il Cliente diverso da quello di cui al comma 10.1, al quale non è riconosciuto il Bonus sociale, l'ammontare del deposito, che viene addebitato nella prima bolletta utile, determinato entro i seguenti limiti fissati dal TIVG con riferimento al servizio di tutela e pari a: a) 30 (trenta) euro per i clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; b) 90 (novanta) euro, per i clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; c) 150 (centocinquanta) euro per i clienti con consumo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 2.500 Smc/anno; d) 300 (trecento) euro per i clienti con consumo superiore a 2.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; e) valore di una mensilità di consumo medio annuo per i clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno. Gli importi relativi ai consumi vanno considerati al netto delle imposte.

10.5 Per il Cliente fornito nel Servizio di Tutela gas al quale è riconosciuto il Bonus sociale, l'importo del deposito cauzionale è pari a: a) 25 (venticinque) euro per i clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; b) 77 (settantasette) euro per i clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; c) valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per i clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno. Gli importi relativi ai consumi vanno considerati al netto delle imposte.

10.6 Per il Cliente al quale non è riconosciuto il Bonus sociale il Fornitore si riserva di raddoppiare l'ammontare del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi nel caso in cui nei 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti la data di emissione di una nuova bolletta il Cliente: a) sia già stato costituito in mora dal Fornitore con riferimento ad almeno due bollette, anche non consecutive; b) non abbia provveduto al versamento del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente con riferimento ad almeno una bolletta. Nel caso in cui il Cliente non provveda al versamento del deposito raddoppiato, il Fornitore potrà avviare le procedure di morosità.

10.7 Per la fornitura di energia elettrica l'ammontare del deposito cauzionale è pari a: a) 75 (settantacinque) euro per i clienti con consumo fino a 2.500 kWh/anno; b) 200 (duecento) euro per i clienti con consumo compreso tra 2.501 e 25.000 kWh/anno; c) una mensilità di consumo medio annuo al netto delle imposte per i clienti con consumo superiore a 25.000 kWh/anno. Gli importi relativi ai consumi vanno considerati al netto delle imposte.

10.8 L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto a adeguamento in caso di variazione dei consumi annuali, della potenza contrattualmente impegnata ed in caso di variazioni disposte dall'ARERA o da diversa autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l'esecuzione del Contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile.

10.9 Qualora il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, attivi la domiciliazione bancaria o postale per il pagamento delle bollette, i depositi eventualmente già versati saranno oggetto di restituzione nella prima bolletta utile.

10.10 Il deposito cauzionale verrà trattenuto da Gas Sales per tutta la durata del Contratto e restituito al termine dello stesso, entro la fine del trimestre successivo alla scadenza dello stesso, maggiorato degli interessi legali, senza la necessità per il Cliente di esibire alcun documento attestante l'avvenuto versamento. In caso di escussione totale o parziale della garanzia prestata il Cliente dovrà provvedere a reintegrarla immediatamente in ogni caso non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di escussione. In caso di mancato pagamento per ricostituzione del deposito cauzionale ovvero mancato rilascio o rinnovo di diversa forma di garanzia ivi prevista da parte del Cliente entro i termini prescritti, sarà facoltà di Gas Sales sospendere la fornitura ai sensi del precedente art. 9.3.

Art. 11. Condizioni Economiche

11.1 Le Condizioni Economiche di fornitura e il relativo periodo di applicabilità sono indicate nelle C.E. allegate alla Proposta.

11.2 Il corrispettivo di fornitura è fissato al netto di IVA, e di qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile alla fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica. Informazioni circa le imposte vigenti sono disponibili presso gli sportelli territoriali e sul sito internet www.gassalesenergia.it.

11.3 In relazione alle esigenze manifestate dal Cliente finale e nell'interesse di quest'ultimo, Gas Sales richiederà al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del PDR/POD, quali, a titolo esemplificativo, lo spostamento del Gruppo di misura, la verifica della pressione della fornitura, la verifica del funzionamento del Gruppo di misura, la modifica della potenza/tensione, etc. Sono a carico del Cliente tutti i corrispettivi relativi all'esecuzione di tali prestazioni svolte dal Distributore nonché gli oneri di gestione amministrativa della pratica come definiti nelle C.E. e ad eccezione dei clienti serviti in Tutela Gas; le possibili prestazioni sono elencate nella specifica modulistica reperibile sul sito www.gassalesenergia.it.

11.4 I corrispettivi tengono comunque conto dell'impegno, che il Cliente sin da ora manifesta, a rilasciare al Fornitore, su richiesta dello stesso, la dichiarazione di interesse e/o il mandato esclusivo irrevocabile per la partecipazione all'assegnazione di capacità di interconnessione con l'estero e/o di energia elettrica di produzione nazionale, su base annua e/o per periodi temporali inferiori.

11.5 Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall'ARERA dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

Art. 12. Oneri e benefici fiscali

12.1 Per il riconoscimento e l'applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali, il Cliente dovrà presentare a Gas Sales la documentazione comprovante il diritto al beneficio. Il Cliente, ai fini dell'applicazione della normativa fiscale, assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Resta inteso che in assenza di produzione di idonea documentazione attestante l'eventuale diritto del Cliente a particolari forme di agevolazione fiscale, ogni imposta o tassa verrà applicata nella misura ordinaria così come indicato sul sito www.gassalesenergia.it, fermo quanto disposto dal successivo art. 12.3.

12.2 Nel caso in cui il Cliente sia una ditta/società ed abbia diritto all'applicazione dell'IVA con aliquota ridotta per i casi previsti dalle norme (cessioni e importazioni di energia elettrica e di gas finalizzate all'uso da parte di imprese estrattive e manifatturiere, comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili) provvede direttamente ad indicarlo nella Proposta e a richiedere, compilare e sottoscrivere il modello, predisposto da Gas Sales, di auto-dichiarazione relativa al predetto beneficio fiscale (AGEVOLAZIONE IVA_EE_018 - AGEVOLAZIONE IVA_GA_019), e presentare la necessaria documentazione a supporto (gli Allegati).

12.3 In caso di richiesta del Cliente ai sensi dell'art. 12.2 precedente, il Cliente è consapevole che: a) l'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), disciplinata dal D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii., verrà applicata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso espresse nell'apposito Modulo; b) i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego dell'energia elettrica e/o gas naturale possono comportare una diversa applicazione dell'IVA; c) Gas Sales addebiterà alla ditta/società qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta a causa di dichiarazioni non veritiere, decadendo la stessa ditta/società dai benefici goduti sulla base delle stesse; d) le dichiarazioni contenute nella Proposta e nel Modulo si ritengono valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a Gas Sales, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto. In caso di errata e/o incompleta compilazione del Modulo, così come in difetto di sottoscrizione dello stesso da parte del Cliente e in difetto di produzione degli Allegati, Gas Sales applicherà alla fornitura l'aliquota IVA ordinaria, sino a rettifica e/o integrazione del Modulo e degli Allegati.

12.4 Salvo diversa disposizione di legge, l'applicazione del beneficio fiscale richiesto dal Cliente sarà operata con la prima bolletta utile successiva alla ricezione da parte di Gas Sales della necessaria documentazione regolarmente compilata e sottoscritta, comprovante il diritto al beneficio; rimane esclusa ogni applicazione del beneficio fiscale avente effetto retroattivo rispetto alla data di ricezione della documentazione predetta.

Art. 13. Aggiornamento delle clausole contrattuali, modifiche e cessione del contratto, variazioni unilaterali

13.1 Si intendono automaticamente recepite nel Contratto eventuali condizioni obbligatorie imposte dalla legge o da provvedimenti di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti; parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con dette condizioni obbligatorie.

13.2 Entro la scadenza indicata nelle C.E., Gas Sales avrà facoltà di proporre al Cliente per iscritto delle nuove C.E.. In tal caso Gas Sales ne darà comunicazione al Cliente in forma scritta, in comunicazione separata rispetto alla bolletta, in modo tale che tale comunicazione gli pervenga con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. Tale comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal Fornitore; in questo caso il Cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. La comunicazione suddetta, intitolata "Proposta di rinnovo delle condizioni economiche di fornitura in scadenza", conterà le informazioni previste all'art. 13.7 del Codice di Condotta Commerciale.

13.3 In ogni caso Gas Sales, con riferimento a contratti stipulati sul Mercato libero, avrà la possibilità, qualora si renda necessario, per giustificato motivo, di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali. Per giustificato motivo deve intendersi una condizione che modifica l'originario equilibrio contrattuale (variazioni del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, mutamenti dello scenario relativo agli approvvigionamenti all'ingrosso, mutamenti dei presupposti economico-finanziari posti dal Fornitore alla base della formulazione delle condizioni economiche e contrattuali). In tal caso Gas Sales ne darà comunicazione al Cliente in forma scritta, in comunicazione separata rispetto alla bolletta, in modo tale che tale comunicazione gli pervenga con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. Tale comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal Fornitore; in questo caso il Cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. La comunicazione suddetta, intitolata "Proposta di modifica unilaterale del contratto", conterà le informazioni previste all'art. 13.3 del Codice di Condotta Commerciale.

13.4 Qualora le C.E. di Mercato Libero prevedano alla scadenza evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal Fornitore, lo scendere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile o viceversa, il Fornitore ne darà comunicazione in forma scritta al Cliente in modo che tale comunicazione gli pervenga con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto alla scadenza. Tale termine è da considerarsi decorrente dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. La comunicazione suddetta conterà le informazioni previste all'art. 13.6 del Codice di Condotta Commerciale.

13.5 È fatto salvo in ogni caso il diritto del Cliente di recedere dal Contratto a seguito della proposta di variazione unilaterale, evoluzione automatica o di rinnovo delle C.E., senza oneri, secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale, evoluzione o di rinnovo delle C.E..

13.6 In caso in cui il Cliente richieda la variazione delle C.E. in essere, Gas Sales si riserva la facoltà di valutare se accettare o meno la richiesta, nonché la facoltà di definire gli eventuali tempi di decorrenza in caso di accettazione.

13.7 Con la stipula del Contratto il Cliente riconosce espressamente a Gas Sales la facoltà di cedere, in via temporanea o definitiva, il Contratto stesso ad altro fornitore autorizzato alla vendita di energia elettrica e/o gas naturale. A tal fine, il Cliente acconsente sin dalla sottoscrizione della Proposta alla cessione del contratto da parte di Gas Sales, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 c.c. L'eventuale cessione del Contratto ad altro soggetto verrà tempestivamente comunicata al Cliente, e in ogni caso non implicherà aggravio di costi a carico del Cliente e/o l'applicazione a quest'ultimo di condizioni di minor favore.

Art. 14. Comunicazioni e Foro competente

14.1 Per informazioni il Cliente ha a disposizione il Servizio Clienti e il sito internet, i cui riferimenti sono rinvenibili nella Proposta. Ai fini contrattuali, fatte salve le eventuali specifiche previsioni di cui ai singoli articoli del Contratto, ogni comunicazione del Cliente dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere inviata via posta e/o ai riferimenti indicati nella Proposta, in ogni caso comunicati da Gas Sales in bolletta. Le comunicazioni da parte di Gas Sales al Cliente potranno essere inviate all'indirizzo e-mail indicato nella Proposta e/o successivamente comunicato dal Cliente e/o con messaggio messo a disposizione nell'area web riservata al Cliente, ove da quest'ultimo attivata, fatte salve le eventuali specifiche previsioni di cui ai singoli articoli del Contratto.

14.2 Le C.G.C. sono pubblicate sul sito internet www.gassalesenergia.it.

14.3 Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e Gas Sales in merito all'interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà deferita in via esclusiva al Foro di Piacenza e le Parti espressamente dichiarano di escludere la competenza di tutti i possibili fori alternativi previsti dalla legge, e fatto salvo quanto previsto al punto successivo. Tale disposizione non si applica nel caso di Cliente Consumatore ai sensi del Codice del Consumo, per il quale sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente medesimo.

Art. 15. Variazioni di dati, dichiarazioni, altri obblighi del Cliente

15.1 Il Cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e le modifiche d'uso delle forniture e altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, eventuali costi derivanti a Gas Sales dalla mancata comunicazione delle variazioni suddette, incluse imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria, verranno raddoppiati al Cliente finale. La tariffa per la fornitura di energia elettrica relativa alla tipologia d'uso "domestic resident" può essere applicata solo

nell'abitazione presso cui è registrata la residenza anagrafica dell'istitutorio del Contratto. Di conseguenza, eventuali ulteriori utenze intestate allo stesso soggetto verranno fatturate per la tipologia d'uso "domestico non residente".

15.2 Relativamente alla fornitura di energia elettrica il Cliente ha l'obbligo di inoltrare tempestivamente Gas Sales S.r.l., Via F.lli Cervi, 143 - 29010 Alseno, PC, anche tramite altri canali di comunicazione indicati in bolletta, la dichiarazione rilasciata dalla competente A.S.S./Azienda Ospedaliera attestante la non disalimentabilità del POD, nonché la necessaria modulistica predisposta da Gas Sales. In mancanza di tale documentazione il Cliente sarà considerato come Cliente disalimentabile. Nel caso sussistano i requisiti per l'ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui alla Del. 63/2021/R/com, il richiedente la compensazione dovrà essere l'istitutorio del Contratto di fornitura sul POD per il quale si richiede l'ammissione al regime di compensazione.

15.3 Nel caso in cui il Cliente sia titolare di un POD/PDR relativo a un condominio, è fatto obbligo all'amministratore dello stesso di comunicare le eventuali variazioni intervenute nella sua carica. Qualora il Cliente che sottoscrive il Contratto non sia il proprietario dell'immobile, con la sottoscrizione della Proposta, garantisce di aver ottenuto l'assenso del proprietario all'attivazione della/e fornitura/e.

Art. 16. Responsabilità del Cliente, verifica correttezza misurazione dei consumi, assicurazioni clienti gas e registrazione

16.1 Il Cliente è consapevole che l'energia elettrica ed il gas naturale possono essere pericolosi qualora non siano usate le cautele più opportune, che egli stesso si impegna a conoscere e a far osservare. In particolare, il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al Distributore locale e agli Enti preposti eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti a monte del POD/PDR. Il Cliente è responsabile per difetto di manutenzione o incuria sugli impianti che comportino diminuzione di sicurezza e dispersione negli impianti a valle del Punto di prelievo/riconsegna, rimanendo Gas Sales estranea a ogni responsabilità in tal senso. L'inosservanza di detto impegno darà facoltà a Gas Sales di sospendere la fornitura e di esperire ogni ulteriore azione a salvaguardia degli interessi della medesima.

16.2 Tutti i contatori sono muniti di apposito sigillo di garanzia e rimangono di proprietà del Distributore locale. Il Cliente ha l'onere di accertare che il Contatore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l'obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva. La manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei contatori, nonché qualsiasi artificio di prelievo fraudolento danno luogo a conguaglio dei consumi non misurati, determinati con un'opportuna stima, all'addebito di tutte le spese, e possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il Cliente, alla sospensione della fornitura che in caso di fornitura di gas potrebbe avvenire anche senza preavviso e all'eventuale risoluzione del Contratto, così come previsto dall'art. 5.12. Gli incaricati del Distributore locale avranno diritto di accedere ai contatori in qualsiasi momento per la verifica dello stato degli stessi. In caso di guasto o di blocco del Contatore, il Cliente deve comunicarlo immediatamente al Distributore.

16.3 Cliente e Fornitore hanno il diritto di richiedere al Distributore locale, in contraddittorio tra loro, la verifica del Gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta a Gas Sales che provvederà a inoltrarla al Distributore locale. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica.

16.4 Nel caso di richiesta da parte del Cliente, Gas Sales provvederà ad indicare allo stesso il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il Misuratore risultasse regolarmente funzionante.

16.5 Nel caso in cui invece, a seguito della verifica posta in essere dal Distributore locale, il Misuratore evidenziasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il costo dell'intervento sarà a carico del Distributore che provvederà altresì alla ricostruzione dei consumi secondo le previsioni normative vigenti. Tale ricostruzione dei consumi potrà successivamente essere comunicata da Gas Sales al Cliente, previa richiesta scritta di quest'ultimo. Gas Sales provvederà ad effettuare l'accredito o l'addebito delle somme dovute.

16.6 La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del Contatore non costituisce per il Cliente giustificato motivo di sospensione, parziale o totale, del pagamento del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all'esito della verifica in contraddittorio.

16.7 Il Cliente che usa, anche occasionalmente, il gas naturale fornitogli tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, con l'esclusione dei (i) clienti diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25, e dei (ii) consumatori di gas naturale per autorazione, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, valida su tutto il territorio nazionale, ai sensi della Del. 167/2020/R/gas. Le garanzie prestate riguardano la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di riconsegna del gas (a valle del Contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per i dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro il Cliente può contattare lo Sportello per il Consumatore di Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it. Per informazioni relative agli eventuali sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione si può contattare il CIG al numero 800.929.286 o all'indirizzo di posta elettronica assigas@cig.it. Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro è disponibile sul sito internet www.gassalesenergia.it.

16.8 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D. P. R. n. 131/1986 e ss.mm.ii.: il relativo onere rimane a carico della parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione del Contratto.

Art. 17. Indennizzi automatici, informazioni, reclami e risoluzione extragiudiziale delle controversie

17.1 Gas Sales corrisponderà al Cliente, ove previsti, gli indennizzi automatici stabiliti dall'ARERA.

17.2 Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente Contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto dei tempi, dei modi e dei contenuti della comunicazione relativa alle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali e/o alle evoluzioni automatiche.

17.3 Ai sensi del TTF sarà corrisposto al Cliente un indennizzo automatico: a) per ritardo nell'emissione delle bollette di periodo, riconosciuto nella prima bolletta utile, pari a: (i) 6 (sei) euro nel caso in cui la bolletta di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi ai termini previsti, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari oltre i termini previsti; (ii) 40 (quaranta) euro se l'emissione della bolletta avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dai termini previsti; 60 (sessanta) euro se l'emissione della bolletta avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dai termini previsti; b) per

Cliente titolare di POD trattato per fasce ai sensi del TIS, a carico del Distributore Elettrico e riconosciuto nella prima bolletta utile, qualora lo stesso Distributore metta a disposizione esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi pari a 10 (dieci) euro; c) per ritardo nell'emissione della bolletta di chiusura oltre i termini previsti, riconosciuto nella medesima bolletta di chiusura, pari a 4 (quattro) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 (novanta) giorni solari; d) pari a 35 (trentacinque) euro, a carico del Distributore Elettrico o Gas, e riconosciuto al Cliente finale tramite il Fornitore in occasione della bolletta di chiusura, qualora lo stesso Distributore metta a disposizione del Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio venditore diverso da sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna attivi e da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura; e) al Cliente titolare di PDR smart meter, pari a 10 (dieci) euro qualora il Distributore locale non effettui la raccolta dei dati misura, ai sensi del TIVG, per: (i) 6 (sei) mesi consecutivi, nel caso di consumo fino a 500 Sme/anno; (ii) 3 (tre) mesi consecutivi nel caso di consumo superiore a 500 Sme/anno e fino a 5.000 Sme/anno.

17.4 Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione. Nel caso di indennizzi a carico del Distributore, fatta salva diversa previsione regolatoria, Gas Sales provvederà al trasferimento dell'indennizzo al Cliente a valle del riconoscimento dello stesso da parte del Distributore.

17.5 Gas Sales comunica in bolletta e sul sito www.gassalesenergia.it i canali a disposizione del Cliente per la richiesta di informazioni e l'invio di reclami e/o richieste di rettifica di fatturazione. In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare a Gas Sales un reclamo o una richiesta di informazioni scritta, potendo anche utilizzare i moduli predisposti da Gas Sales e reperibili sul sito www.gassalesenergia.it che andranno inoltrati a Gas Sales S.r.l., via F.lli Cervi, 143 - 29010 Alseno, PC o via mail a utenti@gassales.it. È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare a Gas Sales un reclamo scritto o una richiesta di informazioni anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione consenta di accertare la data di ricevimento e contenga almeno: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso da quello di fornitura) o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, servizio cui si riferisce il reclamo scritto (gas naturale o energia elettrica), codice alfanumerico identificativo dei POD e/o PDR, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati. Il Fornitore utilizzerà in via prioritaria per la formalizzazione della risposta motivata al reclamo l'indirizzo di posta elettronica eventualmente fornito dal Cliente.

17.6 Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente alla procedura di conciliazione paritetica per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere nel corso della fornitura e riguardanti il Contratto. La procedura di conciliazione paritetica può essere attivata dal Cliente solo a seguito della mancata risposta da parte di Gas Sales al reclamo scritto del Cliente o nel caso in cui quest'ultimo non ritenga la risposta ricevuta soddisfacente. Per attivare la procedura di conciliazione paritetica, il Cliente deve inviare la domanda di attivazione alla segreteria dell'Ufficio di conciliazione di Gas Sales che, verificata la correttezza formale della domanda, provvederà a dare esecuzione alla procedura conciliativa. Il Cliente può trovare ulteriori informazioni sulle fasi e modalità della procedura, nonché il modello di domanda sul sito www.gassalesenergia.it oppure telefonando al servizio clienti di Gas Sales, oppure chiedendo informazioni ad una delle associazioni consumatori aderenti al protocollo. L'elenco aggiornato degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è disponibile sul sito web dell'ARERA www.arera.it.

17.7 Parimenti il Cliente potrà usufruire gratuitamente del Servizio Conciliazione ARERA, che permette al Cliente stesso di incontrare il proprio Fornitore via web, alla presenza di un conciliatore che aiuta le Parti a raggiungere una soluzione di comune accordo. Il Servizio è rivolto: a) nel settore gas, ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa pressione (BT); b) nel settore elettrico, ai clienti domestici e ai clienti non domestici connessi in bassa e media tensione (BT/MT). L'attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti www.arera.it o www.conciliazioneenergia.it. L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l'indirizzo serviziocconciliazione@acquirenteunico.it o contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654. La procedura coinvolge il Cliente o un suo delegato, il Fornitore e/o il Distributore di energia interessato ed il conciliatore in veste di facilitatore dell'accordo. La procedura può essere attivata nel caso in cui il Cliente non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta dal Fornitore, o a seguito di mancata risposta da parte del Fornitore al reclamo scritto del Cliente, una volta trascorsi 40 (quaranta) giorni dall'invio del reclamo da parte del Cliente. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data dell'invio del reclamo al Fornitore. Le modalità di presentazione del reclamo e la gestione della procedura sono disciplinate dal TICO: in particolare, il Cliente presenta in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione, la domanda di conciliazione direttamente o mediante un delegato, anche appartenente ad associazioni di consumatori o di categoria. Il Cliente domestico, nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, può presentare la domanda di conciliazione anche mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio di Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura. Sono escluse dall'obbligo dell'esperimento preventivo del tentativo obbligatorio di conciliazione le controversie: a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; c) promosse ai sensi degli artt. 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del Consumo; d) per le quali il Cliente abbia attivato le procedure speciali individuate dall'Appendice 2 dell'Allegato A alla Del. 383/2016/E/com, fatti salvi eventuali profili risarcitori.

Art. 18. Tutela dei Dati Personali – Informativa e Consenso

Il Cliente, con la sottoscrizione apposta in calce alla Proposta di contratto, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c. c., dichiara di aver ricevuto copia dell'informativa redatta dal titolare del trattamento dei dati, Gas Sales S.r.l., ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGDP) n. 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di averne compreso e accettato il contenuto.

Art. 19. Bonus sociale

19.1 Il Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico ed è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda come stabilito dal D. L. 124/2019, convertito con modificazioni nella L. 157/2019.

19.2 Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate a energia elettrica. Il Bonus sociale elettrico per disagio fisico può essere richiesto al proprio Comune.

19.3 Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

VALIDE DAL 01/05/2024